



ATTO N. 592


***P*ROPOSTA DI LEGGE**

***di iniziativa dei Consiglieri BRACCO, ROSSI, BAIARDINI, CINTIOLI,
GILIONI E RONCA***

***“Interventi per il sostegno e la qualificazione dell’attività di assistenza
familiare domiciliare”***

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 19.10.2006*

Trasmesso alla III - I Commissione Consiliare Permanente il 20.10.2006



Gruppo consiliare
DS - Uniti nell'Ulivo

Proposta di legge
di iniziativa dei consiglieri BRACCO, ROSSI, BAIARDINI,
CINTIOLI, GILIONI, RONCA.

“Interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare”.

Handwritten signature and initials:
M. L. Rossi
G.R.



Gruppo consiliare
DS - Uniti nell'Ulivo

RELAZIONE

La rilevanza e concomitanza di dati statistici che registrano nella nostra regione un'alta percentuale di popolazione anziana e una forte presenza di popolazione immigrata, hanno reso inderogabile l'esigenza di elaborare un riferimento legislativo che metta ordine in un settore come quello dell'assistenza domiciliare da parte di persone provenienti da paesi extracomunitari e non.

In Umbria su una popolazione totale di 848.022 unità gli anziani rappresentano il 23,2% della popolazione il 7,4% dei quali sono non autosufficienti. Una previsione della popolazione totale, anziana, anziana non autosufficiente e relativi tassi percentuali al 2010 vede un incremento del 5,3% della popolazione anziana e del 16,6% di anziani non autosufficienti.

Gli immigrati in Umbria hanno raggiunto quota 52.436, 6,2% circa, (Dossier Caritas 2004) una percentuale superiore alle medie italiana ed europea. Albania, Romania, Marocco, Ucraina, Macedonia, Polonia, Ecuador, Perù, Moldavia, Tunisia le prime dieci nazionalità rappresentate.

Questi dati vanno sommati a quelli che vedono l'attività di collaborazione familiare in generale e quella di lavoro domestico di assistenza alla persona in particolare come la categoria a più alto inserimento di immigrati. Dopo la regolarizzazione del 2002 si è arrivati a superare il mezzo milione di addetti a fronte di 100.000 italiane che ancora operano nel settore, con una prevalenza di donne dell'Est Europeo (ucraine, romene, polacche), una partecipazione ridotta ma significativa dell'Asia e dell'America e una minima incidenza dell'Africa.

A differenza dei Paesi del Nord Europa, l'Italia ha trovato, nei fatti, una soluzione per l'assistenza agli anziani e alle famiglie che avrebbe bisogno di essere rinforzata a livello di collocamento, di formazione professionale, di incentivazione imprenditoriale e anche di sostegno fiscale.

In questi ultimi anni, con il progressivo invecchiamento della popolazione e il mutamento delle condizioni sociali delle famiglie, è emersa una sempre crescente necessità di ricorrere a personale straniero per l'assistenza a domicilio.



Gruppo consiliare
DS - Uniti nell'Ulivo

Al fine di superare le inevitabili difficoltà nel rapporto tra le “badanti” e la famiglie dovute ad incomprensioni nella comunicazione, all'appartenenza a culture diverse, ad usi e costumi e credenze difformi anche nella gestione delle persone assistite è opportuno prevedere lo sviluppo di percorsi formativi diretti a favorire l'inserimento sociale e lavorativo delle “badanti” nell'ambito delle famiglie.

Ciò consentirebbe la preparazione professionale di un numero consistente di persone, non solo immigrate, disponibili ad inserirsi nelle famiglie per l'assistenza a disabili ed anziani.

Per l'Italia gli immigrati sono una risorsa soprattutto dal punto di vista demografico e occupazionale: grazie ad essi la popolazione non diminuisce e si aggiunge una quota di forza lavoro suppletiva indispensabile in diversi settori. Si tratta perciò di una opportunità piuttosto che di una minaccia al nostro benessere, alla nostra cultura, alle nostre istituzioni e al nostro senso religioso.


In diversi ambiti e a vari livelli è avvenuto uno scambio fruttuoso tra immigrati e società italiana, purtroppo non sempre favorito dalle leggi. Oggi è tempo di arrivare ad una politica matura che, riflettendo meglio su obiettivi e modalità operative, renda meno complesse e più praticabili le vie legali dell'immigrazione.

La convivenza tra culture deve essere considerata una naturale condizione quotidiana. Anche l'appartenenza religiosa non deve essere un pretesto di contrapposizione bensì un'occasione di dialogo e di reciproco adattamento nell'ambito di regole civili sinceramente condivise.

Questa proposta di legge regionale vuole garantire alle persone disabili e/o anziane non autosufficienti la possibilità di accedere a servizi di cura domestici di qualità; vuole incentivare la permanenza nella propria casa delle persone non autosufficienti o parzialmente tali; sostenere le immigrate e gli immigrati impegnati in attività di cura nei confronti di disabili e anziani non autosufficienti; favorire l'occupazione lavorativa, la qualificazione professionale, nonché l'integrazione anche dei cittadini extracomunitari in un quadro di legalità e coesione sociale; realizzare un registro degli assistenti familiari domiciliari formati a cui le famiglie possano accedere

ol

B
Mura
G.R.



Gruppo consiliare
DS - Uniti nell'Ulivo

per ricevere assistenza e avere la garanzia di servizi di qualità; evitare e ridurre i rischi di isolamento sia dei non autosufficienti sia degli extracomunitari.

I corsi di formazione faranno acquisire ai partecipanti capacità di identificazione dei bisogni e delle problematiche fisiche, psicologiche, assistenziali e curative delle persone disabili e/o anziane non autosufficienti; abilità comunicative, relazionali e sociali che consentiranno un adeguato rapporto interpersonale con l'utente e con il nucleo familiare; abilità finalizzate al miglioramento del contesto abitativo, indipendenza e sicurezza domestica, abilità legate alla cura ed igiene della persona e dell'ambiente; contenuti di gerontologia, geriatria, e problematiche dell'handicap; principi di educazione alimentare e nozioni di igiene personale e dell'ambiente; elementi di primo soccorso; conoscenza della rete dei servizi socio-sanitari; aspetti di etica e di legislazione legati al ruolo di collaborazione familiare; conoscenza base della lingua italiana, degli aspetti di comunicazione interpersonale e informazione sulla cultura e regole di convivenza civile e del lavoro per le persone extracomunitarie.

Questi sono i principi fondamentali su cui si basa la presente proposta di legge perché riteniamo prioritario fornire alla popolazione anziana assistenza qualificata che sia di supporto alle famiglie e non sostitutiva di esse e al contempo sia necessario eliminare tutto il lavoro sommerso, purtroppo ancora rilevante in questo settore, e fornire agli immigrati e a quant'altri vogliano intraprendere questa "professione" tutti gli strumenti utili per svolgere un lavoro di qualità nel rispetto delle leggi e con tutte le tutele e garanzie che sono diritto inderogabile di ogni lavoratore.



Gruppo consiliare
DS - Uniti nell'Ulivo

Art. 1
(Finalità)

1. La presente Legge in armonia con la Legge 8 Novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) detta norme per il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare.
2. Per attività di assistenza familiare domiciliare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di parentela con l'assistito, anche straniero, a favore di persone anziane o diversamente abili in situazione di non autosufficienza, a rischio di istituzionalizzazione.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono promosse e attuate iniziative di:
 - a) formazione;
 - b) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 - c) informazione, assistenza, supporto e consulenza;
 - d) sostegno economico,
 - e) monitoraggio e verifica degli interventi.

Art. 2
(Formazione)

1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale addetto all'assistenza familiare domiciliare.
2. Le attività di formazione sono rivolte in particolare a fornire competenze nel lavoro di cura e aiuto, igiene alimentare, personale ed ambientale, elementi di gerontologia, geriatria, problematiche dell'handicap, miglioramento del contesto abitativo, indipendenza e sicurezza domestica, capacità di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonché, per le persone straniere, ad assicurare l'apprendimento di base e il miglioramento della conoscenza della lingua italiana.
3. A seguito del completamento del percorso formativo è previsto il rilascio di un attestato di frequenza che ha valore di credito formativo. Il possesso di titoli conseguiti all'estero, attestanti l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, è valutato quale credito formativo per l'accesso ai percorsi di qualificazione professionale di cui al presente articolo ed ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 4.
4. La Giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari, la durata, le modalità e il contenuto dei programmi di formazione e aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonché i criteri per il rilascio dell'attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi.



Gruppo consiliare
DS - Uniti nell'Ulivo

Art. 3

(Selezione del personale nei Paesi esteri)

1. Nell'ambito della disciplina statale in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per la ricerca, selezione e prima formazione nei Paesi d'origine di persone da impiegare nell'assistenza familiare domiciliare in ambito regionale.
2. Alle persone individuate ai sensi del comma 1 è garantito titolo di preferenza nell'ambito delle quote d'ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari assegnate alla Regione.

Art. 4

(Promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro)

1. I Comuni predispongono elenchi di persone disponibili all'assistenza familiare domiciliare. Gli elenchi indicano in modo specifico le persone in possesso dell'attestato di frequenza di cui all'articolo 2 e di eventuali altri titoli di formazione nell'area assistenziale.
2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i Comuni trasmettono gli elenchi di cui al comma 1 ai Centri per l'impiego di riferimento.
3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli elenchi e le modalità di pubblicazione, i requisiti di iscrizione, le modalità di aggiornamento e gli obblighi degli iscritti.

Art. 5

(Attività di informazione e assistenza)


1. I Comuni garantiscono attività di informazione, assistenza e consulenza destinate alle famiglie e al personale addetto all'assistenza familiare domiciliare.
2. Le attività di cui al comma 1, da attuare anche con la collaborazione di soggetti pubblici e privati, sono rivolte in particolare a sostenere le persone singole e le famiglie nell'avvio e nella gestione del rapporto di lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa che relazionale, e a garantire al personale addetto all'assistenza familiare domiciliare regolari condizioni di vita e di lavoro.

G.R.

Art. 6

(Interventi di sostegno economico)

1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all'assistenza domiciliare, tramite contributi mensili, entro



Gruppo consiliare
DS - Uniti nell'Ulivo

limiti massimi predeterminati, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro.

2. I contributi mensili sono rapportati alla durata e modalità d'impiego del personale addetto all'assistenza familiare domiciliare e alla situazione economica della persona o del nucleo familiare beneficiario.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio regolamento i limiti massimi dei contributi mensili nonché la loro graduazione secondo le previsioni di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce inoltre i limiti massimi di reddito oltre i quali non vi è titolo ai contributi stessi.
4. I contributi sono erogati dai Comuni che si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza domiciliare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 2.
5. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni compatibili con leggi regionali. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede ai Comuni appositi finanziamenti. La ripartizione delle risorse regionali avviene in relazione alla popolazione ultrasessantacinquenne residente nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 7


(Monitoraggio e verifica degli interventi)

1. La Giunta Regionale, tramite l'osservatorio sociale regionale, attiva processi di monitoraggio e verifica della consistenza dell'attività di assistenza familiare domiciliare e degli effetti prodotti sul sistema dei servizi territoriali con gli interventi di cui alla presente legge.
2. I risultati delle iniziative di cui al comma 1 vengono trasmessi alla Giunta regionale che riferisce sugli stessi al Consiglio regionale attraverso la competente Commissione Consiliare.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le Unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.
2. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 trovano copertura finanziaria nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali.



Regione Umbria
Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3279-3235 - 075.572.9542 - Fax 075.576.3392
<http://www.crumbria.it>
e-mail: ds@crumbria.it

Gruppo consiliare
DS - Uniti nell'Ulivo

Perugia, ~~Settembre~~ 2006
19 OTTOBRE

Giuseppe Rossi
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]